



2022/0269(COD)

19.7.2023

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Relatrice per parere: Rosa D'Amato

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, 128 000 pescatori si trovano in una situazione di lavoro forzato in tutto il mondo. È probabile che tale numero sia stimato al ribasso, date le problematiche nella misurazione dei tassi di lavoro forzato, in particolare a bordo delle navi¹. Il lavoro forzato nel settore comprende il trattenimento dei salari, l'orario prolungato di lavoro sotto la minaccia della forza, mediante la servitù per debiti, per una retribuzione molto bassa e senza adeguate condizioni di salute e sicurezza². I lavoratori migranti possono essere particolarmente vulnerabili al lavoro forzato³.

A causa della natura spesso geograficamente remota delle operazioni di pesca, tali abusi possono passare inosservati.

Con il deterioramento degli ecosistemi marini e il depauperamento degli stock a livello mondiale⁴ sono aumentati i costi in entrata per le operazioni di pesca; tali costi sono trasferiti ai membri dell'equipaggio, che sono oggetto di sfruttamento sul lavoro e di condizioni lavorative inadeguate.

Gli abusi di lavoro forzato nel settore della pesca sono spesso associati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). La mancanza di trasparenza e di controllo relativa alla pesca INN funge da fattore abilitante per il lavoro forzato.

Sebbene nessun paese sia immune dagli abusi correlati al lavoro forzato, la regione Asia-Pacifico è quella con la più alta percentuale di vittime di abusi sul lavoro, stimata a 15,1 milioni di persone⁵.

L'UE importa il 68,6 % dei prodotti ittici che consuma⁶, anche da paesi della regione Asia-Pacifico⁷.

Nemmeno la flotta da pesca dell'UE è immune dagli abusi sul lavoro e la maggior parte degli Stati membri dell'UE non ha ancora ratificato la convenzione C188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca.

Il presente regolamento sarà pertanto fondamentale per garantire che il consumo di prodotti ittici nell'UE non contribuisca al lavoro forzato, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

La presente proposta è solo uno dei tanti strumenti a disposizione dell'UE e degli Stati membri

¹ ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

² https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_429359.pdf

³ ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

⁴ La percentuale di stock pescati a livelli biologicamente insostenibili è aumentata dalla fine degli anni 70, passando dal 10 % nel 1974 al 35,4 % nel 2019. FAO: 2022. The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Roma, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb9360en>.

⁵ [https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,\(5.3%20per%20thousand%20people\)](https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang-en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,(5.3%20per%20thousand%20people)).

⁶ EUMOFA, The EU fish market, edizione 2022. https://eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_EN.pdf/5dbc9b7d-b87c-a897-5a3f-723b369fab08?t=1669739251587.

⁷ La Cina è il terzo fornitore e, insieme al Vietnam, rappresenta circa il 10 % delle importazioni dei prodotti ittici dell'UE. Studio di EUMOFA sui dati Eurostat: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade_en.

per contribuire a porre fine al lavoro forzato in tutto il mondo. Per affrontare le cause profonde del lavoro forzato, gli Stati membri e l'UE devono includere questa lotta nelle loro politiche commerciali e di cooperazione allo sviluppo.

L'UE deve guidare l'azione a livello mondiale, promuovendo la ratifica degli strumenti internazionali esistenti.

La relatrice sostiene pertanto il regolamento e desidera richiamare l'attenzione sui punti seguenti.

Procedura centralizzata per la presentazione di denunce

La relatrice ritiene che i portatori di interessi e i cittadini dovrebbero avere il diritto di presentare denunce relative alla violazione del presente regolamento direttamente alla Commissione europea attraverso un meccanismo di denuncia centralizzato.

All'atto della ricezione presso un punto di entrata unico, la Commissione dovrebbe avere il potere di inoltrare le denunce alle autorità nazionali o di valutarle essa stessa. Sia le autorità competenti degli Stati membri sia la Commissione dovrebbero pertanto avere il potere di avviare le indagini.

Paesi non cooperanti

La relatrice ritiene che, per essere efficace, la proposta debba introdurre meccanismi che affrontino le cause profonde del lavoro forzato. L'attuazione del presente regolamento senza un dialogo efficace con i paesi interessati comporta anche il rischio di disimpegno, con ulteriori conseguenze negative sui lavoratori vulnerabili già coinvolti. La relatrice propone pertanto di istituire un meccanismo che promuova la cooperazione con i paesi ad alto rischio sulla base del sistema dei cartellini di cui al regolamento sulla pesca INN.

Riparazione

La relatrice ritiene che la riparazione sia essenziale per apportare un cambiamento effettivo per le vittime del lavoro forzato. La riparazione dovrebbe avvenire in collaborazione con la società civile, i sindacati e gli altri portatori di interessi pertinenti, e il coinvolgimento dei lavoratori in ogni fase del processo sarà fondamentale.

Trasparenza, segnalazione e accesso pubblico alle informazioni

La comprensione delle pratiche di lavoro forzato nel settore della pesca richiede dati e stime affidabili. Tuttavia tali dati sono limitati e incompleti⁸. Una maggiore trasparenza attraverso un maggior numero di dati favorirà l'assunzione di responsabilità e contribuirà a individuare le sfide nell'attuazione del regolamento.

La proposta dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri e alla Commissione di riferire in merito alla sua applicazione e di pubblicare tali informazioni.

⁸ ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL¹⁶. Il lavoro forzato comprende un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro o *il servizio è estorto a persone che non si siano offerte spontaneamente per esso*¹⁷.

Emendamento

(1) Come riconosciuto nel preambolo del protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 sul lavoro forzato ("convenzione OIL n. 29") dell'Organizzazione internazionale del lavoro ("OIL"), il lavoro forzato costituisce una grave offesa alla dignità umana e una violazione dei diritti umani fondamentali. L'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio è stata dichiarata dall'OIL come principio in materia di diritti fondamentali. L'OIL classifica la convenzione OIL n. 29, *corredata della raccomandazione (n. 203) sul lavoro forzato (misure aggiuntive)*, il protocollo del 2014 relativo alla convenzione n. 29 e la convenzione OIL n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato ("convenzione OIL n. 105") come convenzioni fondamentali dell'OIL¹⁶. Il lavoro forzato comprende in *tutto il mondo* un'ampia gamma di pratiche coercitive del lavoro in cui il lavoro, *anche in settori produttivi, quali la trasformazione, l'agricoltura e la pesca, o servizi quali il trasporto, il magazzinaggio, la pulizia o la logistica, sono estorti a una persona sotto la minaccia di una punizione e per svolgere i quali la persona non si è offerta* spontaneamente¹⁷. *La coercizione indiretta può anche derivare da talune pratiche dei datori di lavoro, come l'inganno, le false promesse e la sottrazione di documenti di identità. Nei casi in cui il lavoro o il servizio sono*

imposti sfruttando la vulnerabilità del lavoratore, sotto la minaccia di punizioni, licenziamento o, se del caso, del pagamento di salari inferiori al livello minimo, tale sfruttamento non è più soltanto una questione di cattive condizioni di lavoro bensì diventa un lavoro imposto sotto la minaccia di una punizione. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente dichiarato che, a norma dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il consenso iniziale e la volontarietà decadono in caso di abuso di posizione di vulnerabilità^{17 bis}.

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

¹⁷ Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

16

<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>.

¹⁷ Definizione dell'OIL di lavoro forzato ai sensi della Convenzione sul lavoro forzato del 1920 (n. 29), "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org).

17 bis CEDU, cause Chowdury et al./Grecia (21884/15) e Zoletic et al./Azerbaijani (20116/12).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede, tra l'altro, che le attività di pesca siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, e che garantiscano condizioni di parità e una cultura del rispetto delle norme all'interno

dell'Unione. Le attività di pesca condotte con il ricorso al lavoro forzato compromettono il conseguimento degli obiettivi della PCP. Contribuiscono inoltre a creare una concorrenza sleale tra gli operatori, in particolare a causa dei minori costi derivanti dal ricorso a norme sociali insufficienti, e aumentano il rischio che i prodotti della pesca ottenuti con tali pratiche di sfruttamento entrino nel mercato dell'UE. Per tali ragioni, le norme dell'Unione di controllo della pesca sono state rafforzate per prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, compresa l'attribuzione di una soglia massima di punti, nei confronti di coloro che esercitano attività di pesca ricorrendo al lavoro forzato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) contribuisce spesso al perpetuarsi del lavoro forzato;

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni²¹. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori

(2) Il ricorso al lavoro forzato è diffuso in tutto il mondo. Si stima che nel 2021 le persone costrette al lavoro forzato fossero circa 27,6 milioni²¹. I gruppi vulnerabili ed emarginati di una società sono particolarmente esposti a pressioni per svolgere lavoro forzato. ***Inoltre, in molti casi il lavoro forzato è svolto in un contesto di mobilità e di spostamento costante, in luoghi remoti, anche in mare, in condizioni che mutano in modo rapido***

economici.

e brusco e in condizioni di isolamento o detenzione, il che aumenta in modo significativo il rischio di violazioni dei diritti dei lavoratori. A causa del mancato accesso all'assistenza medica, delle condizioni di lavoro ad alto rischio, degli orari di lavoro prolungati, della mancanza di sonno e di riposo, del rumore, dell'incapacità di fornire assistenza medica in caso di infortunio o malattia, della mancanza di vigilanza normativa e trasparenza e di sistemi di assunzione poco chiari, lo svolgimento del lavoro in luoghi non registrati, comprese navi non registrate, con attrezzature da lavoro in cattive condizioni, e il lavoro forzato, in particolare in settori quali l'agricoltura, tra cui la macellazione, la trasformazione e la pesca, comportano un'elevata suscettibilità alle malattie, lesioni fisiche e un elevato tasso di infortuni mortali sul lavoro. Poiché i casi di lavoro forzato colpiscono in larga misura il settore produttivo, tra cui l'agricoltura, la pesca e la trasformazione, vi è un rischio significativo che i prodotti fabbricati utilizzando il lavoro forzato compaiano sui mercati alimentari. Anche quando non è imposto dallo Stato, il lavoro forzato è spesso una conseguenza della mancanza di buon governo da parte di alcuni operatori economici. Il lavoro forzato è assai spesso legato alla povertà e alla discriminazione, in particolare se si verifica nel settore privato. La manipolazione di crediti e debiti da parte dei datori di lavoro o di agenti di reclutamento è a tutt'oggi un fattore chiave che intrappola lavoratori vulnerabili in situazioni di lavoro forzato. 11,8 milioni di lavoratori sul totale della forza lavoro costretta al lavoro forzato sono costituiti da donne e ragazze. Oltre 3,3 milioni di persone costrette al lavoro forzato sono minori. Il lavoro forzato si verifica per lo più nell'economia privata. L'86 % dei casi di lavoro forzato è frutto di un'imposizione da parte di soggetti privati: il 63 % nell'economia privata in

settori diversi dallo sfruttamento sessuale a fini commerciali e il 23 % nello sfruttamento sessuale forzato a fini commerciali. Il lavoro forzato imposto dagli Stati rappresenta il restante 14 % del lavoro forzato. I lavoratori migranti che non sono tutelati dalla legge o che non sono in grado di esercitare i propri diritti corrono un rischio maggiore di essere costretti al lavoro forzato rispetto ad altri lavoratori. Secondo l'OIL, il 15 % di tutti gli adulti vittime di sfruttamento da lavoro forzato sono migranti. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha constatato che i lavoratori migranti sono oggetto di grave sfruttamento per il loro lavoro anche in seno all'Unione. Datori di lavoro senza scrupoli utilizzano la posizione di debolezza dei lavoratori migranti per costringerli a lavorare per ore infinite senza retribuzione, spesso in ambienti pericolosi e senza i dispositivi minimi di sicurezza previsti dalla legge.

¹⁸ Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.

¹⁸ Stime globali della schiavitù moderna per il 2021, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce una priorità. Il rispetto della dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e

Emendamento

(3) ***L'interdizione del ricorso al lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme è considerata una norma imperativa del diritto internazionale dei diritti umani, che ha carattere assolutamente vincolante e non prevede eccezioni.*** Per l'Unione l'eliminazione del lavoro forzato costituisce ***pertanto*** una priorità. Il rispetto della

l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. **La** Corte europea dei diritti dell'uomo **ha ripetutamente interpretato l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un obbligo per** gli Stati membri **di** sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁹.

dignità umana e l'universalità e l'indivisibilità dei diritti dell'uomo sono fermamente sanciti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono che nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. **Un'interpretazione in tal senso è stata fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza pertinente, che affronta le questioni di previo consenso e volontarietà^{1 bis}. La** Corte europea dei diritti dell'uomo **ha altresì stabilito che** gli Stati membri **devono** sanzionare e perseguire efficacemente qualsiasi azione che mantenga una persona nelle situazioni descritte all'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁹. **La Carta dei diritti fondamentali riconosce a ogni lavoratore, all'articolo 31, il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e, all'articolo 47, il diritto a un ricorso effettivo. La Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea riveduta (1996), adottate dal Consiglio d'Europa rispettivamente il 18 ottobre 1961 e il 3 maggio 1996, impongono alle parti contraenti di "tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso".**

¹⁹ Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

^{1 bis} https://www.echr.coe.int/Documents/F_S_Forced_labour_ENG.pdf

¹⁹ Ad esempio, i punti 89 e 102 della sentenza nella causa Siliadin/Francia o il punto 105 nella causa Chowdury e a./Grecia.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il lavoro forzato interessa 128 000 pescatori in tutto il mondo, sebbene il numero di casi non segnalati sia probabilmente molto più elevato a causa delle difficoltà di registrazione nel settore della pesca. Purtroppo solo otto Stati membri hanno ratificato la convenzione C188 dell'OIL, la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007, e si raccomanda pertanto che i restanti diciannove Stati membri la ratifichino quanto prima.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. L'Unione promuove il dovere di diligenza conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione.

(5) Attraverso le sue politiche e iniziative legislative, l'Unione cerca di eliminare il ricorso al lavoro forzato. ***L'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato sarà possibile soltanto se si promuovono altri obiettivi di lavoro dignitoso, quali la condotta sostenibile delle imprese, il dialogo sociale, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e la protezione sociale.*** L'Unione promuove il dovere di diligenza, ***anche mediante una legislazione applicabile,*** conformemente agli orientamenti e ai principi internazionali stabiliti dalle organizzazioni internazionali, tra cui l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE") e le Nazioni Unite (di seguito "ONU"), per garantire che il lavoro forzato non trovi posto nelle catene del valore cui partecipano le imprese stabilite nell'Unione. ***L'Unione è inoltre guidata dagli orientamenti dell'OIL "Hard to See, Harder to Count" (Difficile da vedere,***

ancora più difficile da calcolare), che forniscono informazioni esaustive, strumenti e raccolte di dati per contrastare il lavoro forzato di adulti e bambini, nonché da altri tipi di orientamenti settoriali specifici di cui si dovrebbe tenere conto al fine di individuare indicatori di rischio relativi alle azioni proprie dell'operatore, ai fornitori affiliati, ai subfornitori, ai contraenti e ai partner commerciali lungo l'intera catena di approvvigionamento. In sede di attuazione della legislazione e delle politiche volte a eliminare il lavoro forzato, l'Unione dovrebbe mettere a disposizione dati pertinenti in tempo reale, in quanto per contrastare efficacemente il lavoro forzato è fondamentale determinare l'origine del prodotto e il suo itinerario di trasporto e gli operatori economici lungo la sua catena del valore su tutti i lati delle frontiere.

Motivazione

Questo strumento da solo non sarà sufficiente a eliminare il lavoro forzato nel settore della pesca; la relatrice sottolinea pertanto che una serie di obiettivi, nonché la raccolta e la pubblicazione di dati, rivestono un'importanza fondamentale nella lotta al lavoro forzato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Gli accordi di pesca con paesi terzi rappresentano uno strumento fondamentale per garantire le condizioni di lavoro dei lavoratori di paesi terzi nella flotta europea.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) Il lavoro forzato nei paesi non cooperanti è talvolta legato alla pesca INN, ragion per cui la lotta alla pesca INN è fondamentale per eliminare il lavoro forzato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato³⁰. Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto una preoccupazione di ordine morale.

³⁰ Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16 dicembre 2021 (europa.eu).

Emendamento

(13) Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo ha condannato fermamente il lavoro forzato e ha chiesto il divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato³⁰. Per l'opinione pubblica il fatto che i prodotti ottenuti con il lavoro forzato possano essere disponibili sul mercato dell'Unione o esportati verso paesi terzi senza un meccanismo efficace per vietare o ritirare tali prodotti costituisce pertanto una preoccupazione di ordine morale, **tenendo conto del fatto che il lavoro forzato interessa, tra l'altro, settori quali l'agricoltura, la trasformazione, la pesca e i trasporti, dai quali i prodotti finali raggiungono mercati alimentari caratterizzati da un volume significativo di consumo.**

³⁰ Cfr. le risoluzioni: PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un nuovo strumento commerciale inteso a vietare i prodotti realizzati con il lavoro forzato (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato e situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang — giovedì 17 dicembre 2020 (europa.eu), testi approvati — Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia — giovedì 16 dicembre 2021 (europa.eu).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta **ed** estrazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

Emendamento

(16) Al fine di garantire l'efficacia del divieto, quest'ultimo dovrebbe applicarsi ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato in qualsiasi fase della loro produzione, fabbricazione, raccolta, estrazione, **imballaggio, trasporto o distribuzione**, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse ai prodotti. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti di qualsiasi tipo, compresi i loro componenti, indipendentemente dal settore e dall'origine, siano essi interni o importati, ovvero immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il divieto dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di altro tipo³¹.

Emendamento

(17) Il divieto **di importazione ed esportazione di prodotti e servizi** dovrebbe contribuire agli sforzi internazionali volti ad abolire il lavoro forzato. La definizione di "lavoro forzato" dovrebbe pertanto essere allineata alla definizione contenuta nella convenzione OIL n. 29. La definizione di "lavoro forzato imposto dalle autorità statali" dovrebbe essere allineata alla convenzione OIL n. 105, che vieta specificamente il ricorso al lavoro forzato quale sanzione per l'espressione di opinioni politiche, a fini di sviluppo economico, come misura di disciplina del lavoro, come sanzione per la partecipazione a scioperi o come misura di discriminazione razziale, religiosa o di

altro tipo³¹.

³¹ "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

³¹ "What is forced labour, modern slavery and human trafficking" (Forced labour, modern slavery and human trafficking) (ilo.org) e convenzioni OIL n. 29 e n. 105 ivi menzionate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La Commissione dovrebbe analizzare la situazione dei paesi non cooperanti nel settore della pesca e il suo impatto sul settore europeo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le indagini condotte da tali autorità.

(19) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero monitorare il mercato per individuare le violazioni del divieto. Nel designare tali autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che queste dispongano di risorse sufficienti e che il loro personale sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, **la parità di genere, i diritti dei lavoratori**, la gestione della catena del valore e i processi di diligenza. Le autorità competenti dovrebbero coordinarsi strettamente con gli ispettorati nazionali del lavoro e con le autorità giudiziarie e di contrasto, comprese quelle responsabili della lotta contro la tratta di esseri umani, in modo da evitare di compromettere le

indagini condotte da tali autorità.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per **attenuare**, prevenire **o** far cessare i rischi di lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da **attenuare**, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

Emendamento

(22) Prima di avviare un'indagine, le autorità competenti dovrebbero chiedere agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per prevenire **e** far cessare i rischi di lavoro forzato **e porvi rimedio** nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione. L'esercizio di tale dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato dovrebbe aiutare l'operatore economico a ridurre il rischio di presenza del lavoro forzato nelle sue attività e nelle catene del valore cui partecipa. Un adeguato dovere di diligenza significa che le questioni relative al lavoro forzato nella catena del valore sono state individuate e affrontate conformemente alla legislazione dell'Unione e alle norme internazionali pertinenti. Ciò implica che, qualora l'autorità competente ritenga che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione del divieto, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato tale da prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato, non dovrebbe essere avviata alcuna indagine.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) ***Durante la fase preliminare dell'indagine***, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti oggetto dell'indagine, tenendo conto anche delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

(24) Le autorità competenti dovrebbero concentrarsi sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore in cui esiste un rischio più elevato di lavoro forzato in relazione ai prodotti ***o ai servizi*** oggetto dell'indagine, tenendo conto anche ***della natura e delle condizioni di lavoro del settore in questione, nonché*** delle dimensioni e delle risorse economiche di detti operatori, della quantità di prodotti ***o servizi*** interessati e dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

(25) Nel richiedere informazioni durante l'indagine, le autorità competenti dovrebbero dare la priorità, per quanto possibile e in linea con l'efficace svolgimento dell'indagine, agli operatori economici oggetto dell'indagine che sono coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove sussiste il probabile rischio di lavoro forzato e dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti ***e servizi*** interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato

Emendamento

(26) Le autorità competenti dovrebbero assumersi l'onere di accertare che è stato

fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta *o* estrazione di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

fatto ricorso al lavoro forzato in una fase qualsiasi della produzione, fabbricazione, raccolta, estrazione, ***imballaggio, magazzinaggio, trasporto o distribuzione*** di un prodotto, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto, sulla base di tutte le informazioni e le prove raccolte durante l'indagine, compresa la fase preliminare. Per garantire il loro diritto a un giusto processo, agli operatori economici dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni a loro difesa alle autorità competenti durante l'intera indagine.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione ***e imporre agli operatori economici che sono stati oggetto di indagine di ritirare dal mercato dell'Unione i prodotti in questione già messi a disposizione e farli distruggere, rendere inutilizzabili o altrimenti smaltire*** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Emendamento

(27) Le autorità competenti che accertano che gli operatori economici hanno violato il divieto dovrebbero vietare senza indugio l'immissione e la messa a disposizione di tali prodotti ***o servizi*** sul mercato dell'Unione e la loro esportazione dall'Unione. ***Tali prodotti dovrebbero essere messi a disposizione, secondo il principio dell'uso a cascata, di organizzazioni di beneficenza, organizzazioni che operano nell'interesse pubblico o essere riciclati e, in ultima istanza, se nessuna delle precedenti opzioni è possibile, dovrebbero essere smaltiti*** conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia ***distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti*** smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

Emendamento

(30) Se gli operatori economici non si conformano alla decisione delle autorità competenti entro la scadenza del termine stabilito, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché per i prodotti in questione sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione, tali prodotti siano ritirati dal mercato dell'Unione e qualsiasi prodotto in oggetto rimasto presso gli operatori economici interessati sia ***messo a disposizione, secondo il principio dell'uso a cascata, di organizzazioni di beneficenza, organizzazioni che operano nell'interesse pubblico o sia riciclato e, in ultima istanza, se nessuna delle precedenti opzioni è possibile, sia*** smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, a spese degli operatori economici.

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La riparazione di cui al presente regolamento dovrebbe essere intesa ai sensi della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937].

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 35**

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un

(35) Le informazioni attualmente messe a disposizione delle autorità doganali dagli operatori economici comprendono solo informazioni generali sui prodotti, ma mancano informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, nonché informazioni specifiche sui prodotti. Affinché le autorità doganali possano identificare i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e che possono violare il regolamento, e che dovrebbero pertanto essere fermati alle frontiere esterne dell'UE, gli operatori economici dovrebbero trasmettere alle autorità doganali informazioni che consentano di associare una decisione delle autorità competenti al prodotto in questione. Dovrebbero essere incluse informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, ***compreso il fornitore originario che effettua direttamente la raccolta, la cattura, l'estrazione o un'operazione equivalente***, nonché qualsiasi altra informazione sul prodotto stesso. A tal fine, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che identifichino i prodotti per i quali tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando, tra l'altro, la banca dati istituita a norma del presente regolamento nonché le informazioni e le decisioni delle autorità competenti codificate nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 ("ICSMS"). Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare gli atti di esecuzione necessari per specificare le informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane. Tali informazioni dovrebbero comprendere la descrizione, il nome o il marchio del prodotto, i requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione per l'identificazione del prodotto (ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero

identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e *sui* fornitori del prodotto, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

di serie apposto sul prodotto o riportato sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto), nonché informazioni sul fabbricante o sul produttore e *su tutti i* fornitori del prodotto, ***compreso il fornitore originario qualora esista più di un attore nella catena di approvvigionamento***, compresi per ciascuno di essi il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato, i loro recapiti, il loro numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti, ***il numero o i dati equivalenti dell'impianto o dell'unità, comprese le navi, mediante i quali è avvenuta la raccolta, la cattura, l'estrazione o altra operazione equivalente*** e, se disponibile, il loro numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), ***nonché, nel caso delle navi, la loro bandiera e l'identità dell'operatore***. Il riesame del codice doganale dell'Unione prenderà in considerazione l'introduzione nella normativa doganale delle informazioni che gli operatori economici devono mettere a disposizione delle dogane ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più in generale, per rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in

Emendamento

(37) Se concludono che un prodotto corrisponde a una decisione che accerta una violazione del divieto, le autorità competenti dovrebbero informare immediatamente le autorità doganali, che dovrebbero rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto in

questione. Il prodotto dovrebbe essere distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

questione. Il prodotto dovrebbe essere ***distribuito a fini caritativi. Qualora tale prodotto non possa essere distribuito, dovrebbe essere totalmente o parzialmente riciclato oppure, come misura di ultima istanza***, distrutto, reso inutilizzabile o altrimenti smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, compresa la legislazione in materia di gestione dei rifiuti, che esclude la riesportazione nel caso di merci non unionali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Per essere efficace, il regolamento dovrebbe introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri e alla Commissione di affrontare le cause profonde del lavoro forzato. A tal fine, la Commissione dovrebbe avere il diritto di individuare i paesi terzi non cooperanti, sulla base di criteri trasparenti, chiari e obiettivi che si basano su norme internazionali nonché di adottare misure non discriminatorie, legittime e proporzionate nei confronti dei paesi terzi, comprese le misure commerciali, dopo aver loro concesso un periodo di tempo adeguato e la possibilità di rispondere a una notifica preventiva.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un

(44) Per garantire un'applicazione efficace del divieto è necessario istituire una rete con lo scopo di agevolare un

coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali e la Commissione. Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, gli esperti delle autorità doganali, la Commissione, **nonché le autorità responsabili dei paesi terzi, gli operatori economici, le organizzazioni della società civile o le parti sociali, quali i sindacati, a seguito di un esame preliminare e di una verifica esaurienti della trasparenza finanziaria.** Tale rete dovrebbe inoltre mirare alla razionalizzazione delle pratiche delle autorità competenti all'interno dell'Unione che agevolano la realizzazione di attività congiunte di applicazione da parte degli Stati membri, comprese le indagini congiunte. Tale struttura di sostegno amministrativo dovrebbe consentire di mettere in comune le risorse e di mantenere un sistema di comunicazione e informazione tra gli Stati membri e la Commissione, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione del divieto.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi,

Emendamento

(45) Poiché il lavoro forzato è un problema globale e date le interconnessioni delle catene del valore globali, è necessario promuovere la cooperazione internazionale contro il lavoro forzato, il che migliorerebbe anche l'efficienza dell'applicazione e dell'esecuzione del divieto. La Commissione dovrebbe cooperare adeguatamente e scambiare informazioni con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali per migliorare l'efficace attuazione del divieto. **La Commissione dovrebbe ricercare una più stretta cooperazione con le autorità dei paesi terzi al fine di creare una rete efficace che individui ed elimini con successo le violazioni che presentano gli**

o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

elementi distintivi del lavoro forzato. Ciò dovrebbe riguardare in primo luogo i paesi terzi per i quali sono stati accertati un'elevata incidenza o casi regolari e/o ricorrenti di lavoro forzato. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi dovrebbe svolgersi in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti, ad esempio i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti ***dall'***operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare ***o*** far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione;

Emendamento

c) "dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato": gli sforzi compiuti ***da un*** operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare ***e*** far cessare il ricorso al lavoro forzato ***e porvi rimedio nelle proprie attività e catene del valore*** in relazione ai ***propri*** prodotti ***e servizi*** che devono essere messi a disposizione sul mercato dell'Unione o destinati all'esportazione; ***porre fine al lavoro forzato non significa che il disimpegno sia la prima opzione.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) "cause profonde del lavoro forzato": a livello di paese o di regione si riferiscono anche alle questioni dello sfruttamento economico, della povertà,

della discriminazione sistemica e della mancanza di canali migratori regolari e dignitosi per i lavoratori; a livello di operatore economico comprende i prezzi inferiori al costo di produzione, l'assenza di una retribuzione dignitosa e decorosa, se del caso, e più in generale qualsiasi pratica di acquisto sleale degli operatori economici;

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto *o* fabbricato, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

Emendamento

f) "prodotto": qualsiasi prodotto che può essere valutato in denaro e che, in quanto tale, può essere oggetto di transazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che sia estratto, raccolto, prodotto, fabbricato, ***imballato, immagazzinato, trasportato o distribuito***, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione *o* della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento;

Emendamento

g) "prodotto ottenuto con il lavoro forzato": un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione, della fabbricazione, ***dell'imballaggio, del magazzinaggio, del trasporto o della distribuzione***, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di

approvvigionamento;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) "produttore": il produttore di prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o di materie prime;

Emendamento

j) "produttore": il produttore di prodotti agricoli **e prodotti della pesca** di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o di materie prime;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera k

Testo della Commissione

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che estrae, raccoglie, produce o fabbrica un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

Emendamento

k) "fornitore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che, **tra l'altro**, estrae, raccoglie, produce, fabbrica, **imballa, immagazzina, trasporta o distribuisce** un prodotto in tutto o in parte, o che interviene nella lavorazione o trasformazione connessa a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento, in qualità di fabbricante o in qualsiasi altra circostanza;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti.

Emendamento

Gli operatori economici non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, **provenienti dalla pesca INN**, né

esportano tali prodotti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento

2. Nella loro valutazione della probabilità che gli operatori economici abbiano violato l'articolo 3, le autorità competenti si concentrano sugli operatori economici coinvolti nelle fasi della catena del valore il più possibile vicine a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato, **sulla natura e sulle condizioni di lavoro del settore interessato**, e tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici, della quantità di prodotti interessati, nonché dell'entità del presunto lavoro forzato.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente **chiede** agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare **i rischi di** lavoro forzato nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

Emendamento

3. Prima di avviare un'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente **può chiedere** agli operatori economici sottoposti a valutazione informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare o far cessare **il** lavoro forzato **e porvi rimedio** nelle loro attività e nelle catene del valore cui partecipano in relazione ai prodotti **e ai servizi** oggetto della valutazione, anche sulla base di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti;

Emendamento

c) gli orientamenti o le raccomandazioni in materia di dovere di diligenza dell'ONU, **della FAO**, dell'OIL, dell'OCSE o di altre organizzazioni internazionali pertinenti, **nonché delle parti sociali**;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato.

Emendamento

7. Le autorità competenti non avviano un'indagine a norma dell'articolo 5 e ne informano gli operatori economici sottoposti a valutazione se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e delle informazioni presentate dagli operatori economici a norma del paragrafo 4, ritengono che non vi sia alcun sospetto fondato di violazione dell'articolo 3, ad esempio in virtù, ma non solo, di un'applicazione della legislazione, degli orientamenti, delle raccomandazioni applicabili o di qualsiasi altro dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato di cui al paragrafo 3 tale da attenuare, prevenire e far cessare il rischio di lavoro forzato **nonché offrire riparazione**.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 27 al fine di integrare il presente regolamento fornendo ulteriori dettagli sull'approccio basato sul rischio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati integrano ulteriormente il lavoro svolto dalla rete in conformità dell'articolo 24, in particolare per quanto riguarda la garanzia di un'applicazione efficace e uniforme del presente regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità competenti possono chiedere informazioni ai paesi terzi qualora abbiano ragionevoli motivi di sospettare l'immissione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Le autorità competenti che avviano un'indagine a norma del paragrafo 1 informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:*

2. *Nell'avviare un'indagine a norma del paragrafo 1, le autorità competenti informano gli operatori economici oggetto dell'indagine, entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione di avviare tale indagine, in merito a quanto segue:*

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. *Le autorità competenti possono chiedere alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi terzi interessati di fornire informazioni e sostegno.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **un periodo di tempo ragionevole** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

Emendamento

1. Entro **30 giorni lavorativi** dalla data di avvio dell'indagine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti valutano tutte le informazioni e le prove raccolte a norma degli articoli 4 e 5 e, su tale base, stabiliscono se l'articolo 3 è stato violato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

Emendamento

c) l'ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell'indagine, di **donare i prodotti in questione a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico o, qualora la donazione non sia possibile, di riciclare i prodotti in questione o, qualora nessuna delle due opzioni sia possibile, di** smaltire i rispettivi prodotti conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

Emendamento

c) qualsiasi prodotto rimasto presso l'operatore economico interessato sia ***donato a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico, qualora la donazione non sia possibile, riciclato o, qualora nessuna delle due opzioni sia possibile,*** smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione, a spese dell'operatore economico.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Al fine di garantire condizioni uniformi per la presentazione delle informazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli per la presentazione delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Banca dati ***delle zone o dei prodotti a rischio di*** lavoro forzato

Emendamento

Banca dati dei ***rischi del*** lavoro forzato

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche **specifiche** o in relazione a prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali e autorità di paesi terzi.

Emendamento

1. La Commissione si avvale di esperti esterni per fornire una banca dati indicativa, non esaustiva, verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche o **settori specifici** in relazione a prodotti **e servizi** specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si basa sugli orientamenti di cui all'articolo 23, lettere a), b) e c), **sulle informazioni, anche provenienti dalle missioni dell'UE**, e sulle pertinenti fonti esterne di informazione facenti capo, tra l'altro, a organizzazioni internazionali, **operatori economici, parti sociali, come sindacati e cooperative di lavoro, ONG** e autorità di paesi terzi. **La banca dati include un elenco delle regioni geografiche o dei paesi specifici ad alto rischio in cui le pratiche connesse al lavoro forzato sono sistematiche e diffuse. Essa comprende inoltre informazioni sui paesi identificati come non cooperanti a norma del presente regolamento e sui paesi per i quali è stato revocato lo status di paese non cooperante. Se del caso, i rispettivi portatori di interessi devono essere iscritti nel registro per la trasparenza dell'UE. Per quanto riguarda le fonti alle quali non si applica il registro per la trasparenza, occorre stabilire la trasparenza dei finanziamenti prima che tali fonti possano fornire informazioni alla banca dati.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le fonti primarie, ad esempio i pescatori dell'UE testimoni di lavoro forzato al di fuori delle acque dell'UE,

devono poter mettere la propria esperienza diretta a disposizione della banca dati e della rete in un ambiente sicuro e rispettoso, fermo restando il trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le missioni della politica di sicurezza e di difesa comune, come EUNAVFOR ATALANTA, sono invitate a segnalare senza indugio qualsiasi imbarcazione sospettata di praticare il lavoro forzato alla banca dati e alle autorità locali, nonché a continuare a prevenire, scoraggiare e combattere la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (INN).

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione garantisce che gli esperti esterni mettano **la banca dati** a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La Commissione garantisce che **la banca dati sia facilmente accessibile e** che gli esperti esterni **la** mettano a disposizione del pubblico entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti *interessate* e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

Se identificano un prodotto che entra nel mercato dell'Unione o ne esce e che, conformemente a una decisione ricevuta a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, può violare l'articolo 3, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto. Le autorità doganali notificano immediatamente la sospensione alle autorità competenti *dello Stato membro interessato* e trasmettono tutte le informazioni pertinenti per consentire loro di stabilire se il prodotto è oggetto di una decisione comunicata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

Emendamento

Se l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto è stata rifiutata a norma dell'articolo 19, le autorità doganali adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto in questione sia *donato a organizzazioni di beneficenza o a organizzazioni di interesse pubblico o, qualora la donazione non sia possibile, riciclato o, qualora nessuna delle due opzioni sia possibile*, smaltito conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Capo III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo III bis

Paesi terzi non cooperanti

Articolo 21 bis

Identificazione dei paesi terzi non cooperanti

- 1. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2, identifica i paesi terzi che considera paesi terzi non cooperanti nella lotta contro il ricorso al lavoro forzato.*
- 2. L'identificazione di cui al paragrafo 1 si basa sull'esame di tutte le informazioni ottenute a norma dei capi II e III o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali le informazioni commerciali.*
- 3. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono all'obbligo, ad essi imposto dal diritto internazionale, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare il ricorso al lavoro forzato.*
- 4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione come minimo le seguenti informazioni:*
 - a) se il paese terzo interessato coopera in modo efficace con l'Unione, rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare su questioni relative al ricorso al lavoro forzato, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato;*
 - b) se il paese terzo interessato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti dell'attività economica ritenuta responsabile del ricorso al lavoro forzato e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti dal ricorso al lavoro forzato;*
 - c) gli antecedenti, la natura, le circostanze, la portata e la gravità degli episodi di lavoro forzato considerati;*
 - d) le informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione a norma del*

regolamento (CE) n. 1005/2008;

e) per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti.

5. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a) se il paese terzo interessato ha ratificato e attuato le convenzioni internazionali pertinenti sulle condizioni del lavoro, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le convenzioni settoriali;

b) qualsiasi atto od omissione del paese terzo interessato che possa aver ridotto l'efficacia delle leggi e dei regolamenti applicabili o degli obblighi di conservazione internazionali per quanto riguarda la lotta contro il ricorso al lavoro forzato.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, se del caso, dei vincoli specifici dei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Articolo 21 ter

Notifica

1. La Commissione notifica senza indugio ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all'articolo 21 bis. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a. la ragione o le ragioni dell'identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili;

b. la possibilità di risponderle in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare

l'identificazione o, se del caso, un piano d'azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati;

c. il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni;

d. una richiesta che il paese terzo interessato adotti le misure necessarie per la cessazione del lavoro forzato e per la prevenzione di attività future di questo tipo;

e. le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all'articolo 21 sexies.

2. Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre ai paesi terzi interessati di adottare le misure necessarie per far cessare le attività in cui è stato individuato il ricorso al lavoro forzato e per prevenirne l'esercizio in futuro, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all'articolo 21 bis, paragrafo 5, lettera b).

3. La Commissione trasmette la notifica e la richiesta al paese terzo interessato. La Commissione si adopera per ottenere da tale paese la conferma di ricezione della notifica.

4. La Commissione accorda ai paesi terzi interessati un tempo adeguato per rispondere alla notifica.

Articolo 21 quater

Iniziative nei confronti dei paesi identificati come paesi terzi non cooperanti e istituzione di un dialogo strutturato

1. In seguito al processo di cui all'articolo 21 bis, la Commissione invita il paese terzo ad avviare un dialogo formale per porre fine agli abusi correlati al lavoro forzato e affrontare le cause profonde del lavoro forzato nel suo territorio. Nel quadro di tale dialogo, la Commissione si adopera per coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi attivi

nel paese interessato.

2. Sulla base delle informazioni disponibili e dell'entità degli abusi, la Commissione concede un periodo di tempo ragionevole al paese terzo interessato per porre rimedio alla situazione.

3. La Commissione e gli Stati membri garantiscono inoltre che i controlli sui prodotti appartenenti ai gruppi di prodotti identificati che provengono dal paese terzo interessato siano rafforzati e che una percentuale minima di operatori che mettono a disposizione tali prodotti sul mercato dell'Unione sia soggetta a controlli più stringenti. La Commissione stabilisce il livello minimo dei controlli caso per caso. Quando il processo di identificazione riguarda uno o più gruppi di prodotti specifici, i controlli e le verifiche possono essere rafforzati solo per quanto riguarda tali gruppi di prodotti.

Articolo 21 quinquies

Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, elabora un elenco di paesi terzi non cooperanti.

2. La Commissione notifica senza indugio al paese terzo interessato l'assegnazione dello status di paese non cooperante e le misure applicate a norma dell'articolo 21 sexies. La Commissione chiede inoltre di risanare la situazione attuale e di essere informata in merito alle misure adottate per porvi rimedio e garantire il rispetto degli obblighi internazionali volti a contrastare il ricorso al lavoro forzato.

3. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l'applicazione

immediata delle misure di cui all'articolo 21 sexies. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali misure adottate per rispondere a tale richiesta.

Articolo 21 sexies

Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti

1. È vietata l'importazione nell'Unione di prodotti provenienti dai paesi terzi non cooperanti. Quando l'identificazione di un paese terzo non cooperante a norma dell'articolo 21 quinquies riguarda il lavoro forzato perpetrato in relazione a un gruppo di prodotti specifico da parte di un soggetto in particolare, tra cui un fornitore di prodotti, una nave, un sito di produzione o una regione, il divieto di importazione può applicarsi solo a tale gruppo di prodotti identificato in modo specifico.

2. La Commissione continua ad intraprendere un dialogo con i paesi identificati come non cooperanti e a facilitare lo sviluppo delle capacità nonché il rispetto degli obblighi internazionali volti a contrastare il ricorso al lavoro forzato. La Commissione continua a monitorare la situazione.

Articolo 21 septies

Radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l'iscrizione in tale elenco. La decisione di radiare dall'elenco prende in considerazione anche il fatto che i paesi terzi identificati abbiano preso provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.

2. A seguito di una decisione adottata

a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all'articolo 21 sexies nei confronti dei paesi terzi considerati.

Articolo 21 octies

Pubblicità dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti

1. La Commissione pubblica l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per garantire che tale elenco sia pubblicamente accessibile, anche mettendolo a disposizione sul suo sito web e nella banca dati di cui all'articolo 11. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali pertinenti e a qualsiasi cittadino e membro della società civile che ne faccia richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco dei paesi terzi non cooperanti alle organizzazioni internazionali pertinenti al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare il lavoro forzato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dei capi II e III, le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali hanno accesso a tale sistema ai fini del presente regolamento.

Emendamento

1. Ai fini dei capi II e III, le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. La Commissione, le autorità competenti **degli Stati membri** e le autorità doganali hanno accesso a tale sistema ai fini del presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 23 – lettera b

Testo della Commissione

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

Emendamento

b) informazioni sugli indicatori di rischio del lavoro forzato, basate su informazioni indipendenti e verificabili, comprese le relazioni di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione internazionale del lavoro, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni aziendali, **su chiari parametri di riferimento, sulla definizione di punti critici** e sull'esperienza acquisita nell'attuazione della legislazione dell'Unione che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato;

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 23 bis

Analisi dei sottosettori: per la pesca, si tratterebbe della catena di approvvigionamento, della cattura, della trasformazione e della commercializzazione.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione

Rete dell'Unione **sui prodotti del** lavoro forzato

Emendamento

Rete dell'Unione **contro il** lavoro forzato

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituita una rete dell'Unione *sui prodotti del* lavoro forzato ("la rete"). La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente.

Emendamento

1. È istituita una rete dell'Unione ***contro il*** lavoro forzato ("la rete") ***guidata dalla Commissione***. La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati ***e obbligatori*** tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, ***anche con il coinvolgimento delle autorità dei paesi terzi, se del caso***, e per semplificare le prassi di applicazione del presente regolamento nell'Unione, rendendo in tal modo l'applicazione più efficace e coerente. ***La rete può inoltre servire a coordinare le attività e la cooperazione con le autorità dei paesi terzi per facilitare l'individuazione e l'eliminazione dei casi di lavoro forzato.***

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali.

Emendamento

2. La rete è composta da rappresentanti dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da esperti delle autorità doganali, ***nonché da rappresentanti di paesi terzi, operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, quali i sindacati, a seguito di un esame preliminare completo della trasparenza finanziaria, le cui informazioni dovrebbero essere rese pubbliche dopo l'autorizzazione.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. La rete svolge i compiti seguenti:

Emendamento

3. La rete svolge ***inoltre*** i compiti seguenti:

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) condurre indagini congiunte;

Emendamento

b) condurre indagini congiunte, ***commissionare studi o monitorare la situazione del lavoro forzato diffuso e sistemico, anche per ampliare la banca dati di cui all'articolo 11;***

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) individuare eventuali disallineamenti nell'applicazione del regolamento tra gli Stati membri dovuti a una potenziale discrepanza di attribuzioni delle autorità doganali nei diversi Stati membri;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) fornire sistematicamente informazioni e raccomandazioni alla Commissione e al Servizio europeo per

l'azione esterna in caso di accertamento di pratiche di lavoro forzato; coinvolgere le delegazioni dell'Unione, in particolare nelle regioni geografiche o nei paesi ad alto rischio specifici in cui le pratiche di lavoro forzato sono sistematiche e diffuse e che figurano nella banca dati di cui all'articolo 11, e monitorare le misure adottate per sostenere l'attuazione del presente regolamento affrontando le cause profonde del lavoro forzato;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) garantire una solida collaborazione e uno scambio di informazioni con le autorità coinvolte nell'attuazione delle norme relative alla pesca INN e alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e migliori prassi con i paesi terzi e/o gli organismi internazionali sul controllo, l'identificazione e l'eliminazione del lavoro forzato.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione può, se del caso, cooperare, avviare un dialogo e scambiare informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi si svolge in modo strutturato nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc.

Emendamento

1. Al fine di agevolare l'attuazione e l'applicazione efficaci del presente regolamento, la Commissione può, se del caso, cooperare, avviare un dialogo e scambiare informazioni con, tra l'altro, autorità di paesi terzi, organizzazioni internazionali, rappresentanti della società civile e organizzazioni aziendali. La cooperazione internazionale con le autorità dei paesi terzi, ***compresi i paesi terzi non cooperanti***, si svolge in modo strutturato, ***insieme al SEAE***, nell'ambito delle strutture di dialogo esistenti con i paesi terzi o, se necessario, di strutture specifiche che saranno create ad hoc ***al fine di prevenire, controllare, identificare ed eliminare efficacemente le violazioni in materia di lavoro forzato***.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30 bis

Relazione e riesame

1. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati sull'applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell'anno civile successivo. Tali dati comprendono come minimo le seguenti informazioni:

- a) il bilancio totale assegnato per l'applicazione del regolamento;***
- b) il numero e il tipo di denunce e comunicazioni ricevute;***
- c) il numero e il tipo di violazioni confermate;***
- d) il numero e il tipo di azioni di follow-up intraprese a seguito delle***

violazioni confermate, comprese le misure di mitigazione, prevenzione e riparazione.

2. Entro il [tre anni dalla data di applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento tenendo conto dei suoi obiettivi e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuta se il presente regolamento ha conseguito il suo obiettivo, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di prodotti ottenuti con il lavoro forzato presenti sul mercato dell'Unione, il miglioramento della cooperazione tra le autorità competenti e il rafforzamento dei controlli sui prodotti immessi nel mercato dell'Unione e delle sinergie con altre normative dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 1005/2008, il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (UE) n. 1379/2013, tenendo conto nel contempo dell'impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI. La relazione tiene conto delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e include informazioni sui paesi identificati come non cooperanti, sui paesi per i quali è stato revocato lo status di non cooperante e sulle eventuali informazioni disponibili circa le misure adottate da tali paesi per porre rimedio alla situazione.

3. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

4. La Commissione monitora costantemente l'attuazione del presente regolamento. Il monitoraggio si basa su una metodologia scientifica e trasparente e tiene conto delle informazioni fornite dai portatori di interessi.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|--|
| Titolo | Divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione |
| Riferimenti | COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD) |
| Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula | INTA IMCO 6.10.2022 6.10.2022 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | PECH 15.12.2022 |
| Relatrice per parere Nomina | Rosa D'Amato 9.1.2023 |
| Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula | 16.3.2023 |
| Esame in commissione | 24.5.2023 |
| Approvazione | 18.7.2023 |
| Esito della votazione finale | +: 13 -: 8 0: 2 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Marc Tarabella |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Ska Keller, Gabriel Mato, Stéphanie Yon-Courtin |
| Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale | Elsi Katainen, Margarida Marques |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 13 | + |
|-----------|---|
| NI | Marc Tarabella |
| Renew | Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Elsi Katainen, Stéphanie Yon-Courtin |
| S&D | Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Margarida Marques, Predrag Fred Matić |
| Verts/ALE | Rosa D'Amato, Ska Keller, Ana Miranda, Caroline Roose |

| 8 | - |
|-----|--|
| ECR | Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen |
| PPE | François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik |

| 2 | 0 |
|----|-----------------------------|
| ID | Rosanna Conte, France Jamet |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti